



COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Fadda Francesca**

ORDINANZA N. **19**
in data **29/07/2021**

OGGETTO:
**MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

LA SINDACA

PREMESSO CHE

- ✓ l'Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale ed in data 11 marzo 2020 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- ✓ con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Consiglio dei Ministri n.30 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105);

DATO ATTO CHE ATS Sardegna con nota acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n.12188 del 29.07.2021, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici rilevati nel Comune di Maracalagonis nell'ultima settimana, ha richiesto a codesta Amministrazione *“di valutare l'adozione di provvedimenti limitativi onde evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del Comune”*;

RITENUTO quindi, di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare la diffusione del virus ed a circoscrivere il diffondersi del contagio;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni indicate in premessa:

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, dalla data del **29 luglio 2021** e fino al **5 agosto 2021** e salvo eventuali differenti determinazioni in deroga:

- la **sospensione** 24 ore su 24 sull'intero territorio comunale di ogni attività e manifestazione di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, teatrale, aperto al pubblico e svolto in luoghi chiusi e all'aperto, in particolare l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- negli spazi all'aperto il **dispositivo di protezione delle vie respiratorie** dovrà essere indossato in ogni situazione di assembramento e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi; conseguentemente è fatto divieto di togliere o spostare la mascherina dalla corretta posizione di protezione del naso e della bocca mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, chioschi, uffici, parchi, etc.
- È obbligatorio portare sempre con sé la mascherina per poterla indossare ogniqualvolta si creino le condizioni che ne rendono necessario l'uso; essa dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
- Il **divieto assoluto di assembramento** in spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;

- nelle spiagge, anche libere, si dovrà assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone; tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie, sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro; le suddette prescrizioni non si applicano alle persone tra loro conviventi;
- Nelle spiagge è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
- Negli stabilimenti balneari è raccomandato l'accesso tramite prenotazione e l'elenco delle presenze deve essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo di quattordici giorni;
- Negli stabilimenti balneari dovranno essere obbligatoriamente resi disponibili per i clienti e per il personale prodotti per l'igienizzazione delle mani;
- **L'accesso agli Uffici** dei Servizi demografici, del Protocollo e della Polizia locale è consentito senza appuntamento solo per pratiche urgenti. La protocollazione delle istanze e/o di qualsiasi documento presso l'Ufficio Protocollo dovrà avvenire preferibilmente in via telematica, mediante l'invio alla posta elettronica. L'apertura al pubblico degli altri uffici comunali è consentita previo appuntamento telefonico o con altre modalità telematiche, al fine di concordare se il procedimento possa essere concluso da remoto ovvero sia necessaria la presenza dell'utente presso i locali comunali, contattando i singoli uffici ai numeri telefonici o indirizzi di posta elettronica indicati sul sito del Comune, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall'operatore ricevente, anch'esso dotato degli strumenti di protezione individuale;
 - le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas. In ogni caso, l'ingresso a ciascun ufficio sarà consentito in modalità contingentata (per non più di una persona alla volta) e lo stazionamento dovrà evitare sovraffollamento degli spazi antistanti gli uffici. I Responsabili sono tenuti a predisporre opportune misure di verifica e controllo per gli accessi agli uffici di competenza, a garantire i servizi essenziali, nonché l'effettiva interazione con i cittadini;
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un **cartello** che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un **registro** il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze;

RACCOMANDA

- ✓ il rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto di uscire di casa alle persone nelle seguenti condizioni:
 - sottoposti a quarantena;
 - in presenza di sintomi di infezione respiratoria;
 - in presenza di febbre superiore ai 37,5°;
- ✓ Le **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**, (matrimoni, battesimi, cresime) anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,

comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in "zona bianca"; sono quindi necessarie una delle seguenti certificazioni, rilasciate secondo le modalità previste dallo stesso art.9 commi 3,4 e 5:

- a) certificazione che confermi lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 con una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- b) certificazione dello stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
- c) certificazione dell'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test, rilasciata dalle strutture sanitarie sia pubbliche che private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

DISPONE

- ✓ l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- ✓ la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al Prefetto di Cagliari;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
 - Al Comando di Polizia Locale Sede;
 - ATS Sardegna;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia il controllo sulla ottemperanza del presente provvedimento.

AVVERTE

CHE a seguito del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Maracalagonis.

La Sindaca

F.to Francesca Fadda